La ratio: semplificare e ammodernare le norme per l'avvio di un'impresa

Attività economiche: arriva il Testo Unico

Il Pdl in Io lettura nella sessione di giugno del Consiglio Grande



Semplificare e ammodernare le attuali norme di riferimento per l'avvio e la gestione di imprese. Parte da queste "motivazioni" la nuova Legge sulle attività economiche che andrà in I° lettura nella seduta di fine giugno del Consiglio Grande e Generale: di fatto, riporta la relazione del Segretario di Stato Righi, un "Testo unico" al quale consegue "l'abrogazione delle principali normative esistenti in materia: la Legge n. 40 del 2014 (Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali), la Legge n. 130 del 2010 (Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale della Repubblica di San Marino) e la Legge n. 10 del 1990 (Legge sull'artigianato)".

In attesa delle discussioni in Aula – il testo dovrà poi passare in II° lettura con le eventuali modifiche – vediamo assieme le linee-guida.

La Legge sulle attività economiche si compone di 5 titoli. "Il primo, disposizioni generali, detta le regole comuni a tutte le attività economiche, il secondo e il terzo normano disposizioni specifiche rispettivamente per il commercio e l'artigianato, il quarto dispone in materia di sanzioni e controlli e il quinto comprende disposizioni finali e di coordinamento. Dato il carattere altamente modificativo delle nuove disposizioni è data al Congresso di Stato la possibilità, per il primo anno di utilizzo della norma, di intervenire con Decreto Delegato per eventualmente affinare in tempi brevi le disposizioni contenute e apportare le eventuali migliorie che l'applicazione pratica della Legge evidenzierà come necessarie. Nella norma non appare più la parola licenza, sostituita dalla parola autorizzazione".

Con riferimento al vincolo del 51% in capo a residenti per le attività commerciali da esercitarsi in forma societaria nel Centro Storico "si è ritenuto superabile il vincolo che a oggi può considerarsi

anacronistico e per certi versi limitativo allo sviluppo del centro storico stesso ove la differenza non la fa la compagine sociale quanto la qualità delle attività svolte".

Agli articoli 3 e 4 sono indicati i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare. Tra i requisiti oggettivi non appare più l'obbligo per l'operatore di avere la disponibilità di una sede operativa a uso esclusivo. Si è così

data la possibilità alle attività economiche, seppur con le dovute limitazioni del caso e il presidio delle norme in materia di igiene e sicurezza, di

quanto sta accadendo in altri paesi dove non è infrequente, ad esempio, vedere nello stesso locale un operatore vendere libri e un altro gestire un piccolo bar. Più operatori economici possono, dunque, insediarsi in presenza di un unico certificato di conformità edilizia e agibilità purché il rilascio dell'autorizzazione a operare di ogni singolo operatore sia corredato di una planimetria con la suddivisione delle singole attività con indicazione dello spazio a queste dedicato. Tale possibilità non è contemplata per le attività di sanità privata e veterinaria e produttive. Per evitare il dubbio che potesse presentarsi un eccessivo assembramento di attività nello stesso locale è stato previsto che il numero massimo di attività di servizio facenti capo a più operatori economici insediabili in un'unica sede è calcolato in base alle dimensioni della sede stessa nel limite di almeno 10 mq per attività insediata".

Con riferimento agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione "si dà la possibilità all'operatore non ancora in possesso della relativa certificazione di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il deposito all'ufficio competente di regolare e completa richiesta in grado di ottenere la conformità del layout produttivo nel rispetto di quanto disposto dalle norme in vigore per l'ottenimento dell'autorizzazione di avvio alla produzione. In questo caso l'operatore dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di operare nel pieno rispetto delle norme in materia di salute e igiene ambientale e di sicurezza e antinfortunistica".

L'articolo 5 conferma l'istituto del part-time imprenditoriale che sarà meglio regolato con apposito decreto delegato in ragione della peculiarità e specialità dello strumento rispetto al quale parrebbero maturi i tempi per una propria innovazione e evoluzione

Alessandro Carli

